



COMUNE DI COSTABISSARA
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA - SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON
AUTOVETTURA CON STAZIONAMENTO IN RIMESSA.**

(Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22)

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione dei servizi

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

Art. 4 Cumulo dei titoli

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 7 Idoneità morale

Art. 8 Idoneità professionale

TITOLO IV – ACQUISIZIONE PARERI

Art. 9 Pareri obbligatori

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 Contingenti

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Art. 12 Bando di concorso

Art. 13 Presentazione delle domande

Art. 14 Commissione di concorso

Art. 15 Titoli valutabili o di preferenza

Art. 16 Materie d'esame

Art. 17 Validità delle graduatorie

Art. 18 Rilascio delle autorizzazioni

Art. 19 Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 20 Inizio del servizio

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 21 Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 22 Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 23 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 24 Collaboratore familiare di titolari autorizzazione

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 25 Obblighi dei conducenti

Art. 26 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

Art. 27 Divieti per i conducenti di autovettura in servizio di noleggio

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE A SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 28 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 29 Controlli sui veicoli

Art. 30 Avaria dell'autovettura

Art. 31 Radiotelefono

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 Stazionamento dell'autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 34 Tariffe

Art. 35 Ferie, assenze, aspettativa

Art. 36 Servizi con caratteristiche particolari

Art. 37 Trasporto effettuato con autovetture speciali o per trasporti specifici

Art. 38 Vigilanza

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 39 Sanzioni

Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 41 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 42 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 43 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XII - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 44 Reclami

Art. 45 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - N.C.C. con autovettura

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 47 Decorrenza dell'efficacia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22 e precisamente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del D.L.vo n. 285/92.

Art. 2 : Definizione dei servizi

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 : Titoli per l'esercizio dei servizi

1. Per esercitare il servizio di N.C.C. con autovettura il vettore deve essere intestatario di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).

2. Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.

4. Le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 comma 3° e 21; esse sono riferite alle singole autovetture.

Art. 4 : Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

Art. 5 : Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22.

2. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione per N.C.C. con autovettura è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società volti a condizionare i rapporti fra comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento. Le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, viceversa, non sono in alcun caso opponibili al comune.

3. E' consentito ai titolari di cui al comma 1, conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

4. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea ;
- c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente.
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante la presa d'atto che l'autovettura è condotta da più conducenti;

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio, fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia decorso almeno un anno.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 : Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere le autorizzazioni è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati a condizione di reciprocità;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- g) non avere trasferito l'autorizzazione all'esercizio per il medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una sede e di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura;
- j) avere soci e/o dipendenti, in possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 8, in numero corrispondente alle autorizzazioni cumulate.

Art. 7 : Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della l. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 : Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Vicenza.

TITOLO IV - ACQUISIZIONE PARERI

Art. 9 : Pareri obbligatori

1. In ordine a:

- emanazione del regolamento relativo ai servizi pubblici non di linea ed a sue modifiche (art. 8 comma 1° lett. a) della L. R. n. 22/1996);
- determinazione annuale del limite minimo delle tariffe per il servizio di N.C.C., sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (art. 8 comma 1° lett. g) della L. R. n. 22/1996);

il Comune ottiene previamente il parere, preferibilmente mediante conferenza collegiale, dei seguenti organismi:

- amministrazione provinciale di Vicenza;
- le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni degli utenti.

2. Qualora, entro i termini stabiliti dal Funzionario Responsabile, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non comunichino i pareri, il Dirigente competente procede ugualmente, a prescindere dai medesimi.

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 :Contingenti

1. Il numero e il tipo delle autorizzazioni concedibili è stabilito dal consiglio comunale, sentito il parere degli organismi di cui all'art. 9 ed in conformità agli atti di pianificazione dell'amministrazione provinciale.

2. Le autorizzazioni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono determinate nel numero di 3 (tre) in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4151 in data 30/12/2005.

3. Le associazioni cittadine per l'assistenza ai disabili possono presentare osservazioni al Comune inerenti alla domanda di mobilità mediante N.C.C. espressa dagli assistiti, sulla base di tali indicazioni il Dirigente preposto, sentiti gli organismi di cui all'art. 9, può consultare gli intestatari di autorizzazioni circa la loro eventuale disponibilità a dotarsi di una autovettura allestita per il trasporto, anche non esclusivo, di disabili.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 : Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente.

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e per esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 12 : Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve almeno prevedere:
 - a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando, approvato dal Funzionario Responsabile, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 13 : Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni sono presentate al Sindaco nelle forme di legge. In esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché la sede legale della stessa.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, tra cui in particolare l'iscrizione a ruolo presso la C.C.I.A.A. di Vicenza e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
3. Deve inoltre essere indicato il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio.

Art. 14 : Commissione di Concorso

1. La Commissione di concorso è costituita da:

- il Funzionario Responsabile del servizio competente per materia, che la presiede;
- un esperto del settore Trasporti della Provincia nominato dall'Amministrazione Provinciale;
- un esperto nominato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore.

Espleta le funzioni di segretario un dipendente comunale nominato dal Funzionario Responsabile stesso.

2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

5. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

6. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni deve essere presente la maggioranza dei Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina e l'accesso agli impieghi e lo svolgimento dei concorsi nonché delle altre forme di assunzione.

Art. 15 : Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C.;
- b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di un'impresa in possesso di autorizzazione per il servizio di N.C.C.;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio;
- e) i carichi di famiglia;
- f) la conoscenza di lingue straniere.
- g) i conducenti dotati di autovetture classificate Euro4 o munite di impianto gpl o metano o dotate di altri dispositivi che riducono l'inquinamento avranno un maggiore punteggio

2. L'essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. con autovettura per almeno sei mesi, costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale al fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 16 : Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (N.C.C. con autovettura);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 17 : Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie, redatte dalla Commissione d'esame, hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 18 : Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Funzionario Responsabile, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 26.04.92 n. 300 e al d.p.r. 09.05.94, n. 407.

Art. 19 : Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodo, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine del controllo annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione di prosecuzione dell'attività corredata dall'elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredata dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A. Dovrà altresì esibire la carta di circolazione dell'automezzo.

4. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 20 : Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui il titolare dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 21 : Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.

2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità e/o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso dell'unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 22 : Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, espressa tramite tutore se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 23 : Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368.

3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 2 e 3.

5. Indipendentemente dalla richiesta di nominare un sostituto, l'impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa deve essere comunicata al comune non appena possibile.

Art. 24 : Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. La richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare deve essere presentata al competente ufficio comunale unitamente alla seguente documentazione:

- a) atto notarile di costituzione dell'impresa con il familiare interessato ai sensi della legge 2 dicembre 1975 n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge n. 853/84, convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che ne siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) autodichiarazione del collaboratore di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) certificato di costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- d) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
- e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo dei conducenti;
- f) copia posizione INAIL ed INPS del collaboratore;
- g) appendice del contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

3. L'ufficio comunale, per quanto di competenza :

- a) effettua i riscontri sulle autodichiarazioni presso gli uffici competenti ;
- b) segnala alla locale Motorizzazione Civile per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio N.C.C. è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

4. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

5 La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti dell'impresa familiare previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 25 : Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio Oggetti Smarriti;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune;
- l) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- m) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- n) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta ad adeguata disinfezione;
- o) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente l'esercente il servizio di N.C.C. con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 26 : Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lettera j) del presente regolamento.

Art. 27 : Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea ad eccezione dei casi di verifica collaudo auto da parte di meccanici professionisti;
- l) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.
- m) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 28 : Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;
- d) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- e) avere un bagagliaio idoneo;
- f) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- g) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
- h) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Dirigente con apposita ordinanza;
- i) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 29 : Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e successivamente quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 28 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Funzionario Responsabile provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 30 : Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 31 : Radiotelefono

1. Il servizio di N.C.C. con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 : Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo all'esterno della stazione ferroviaria, nelle aree appositamente delimitate e individuate come rimessa, ed approvate dal Funzionario Responsabile competente.

Art. 33 : Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.

2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 24.07.96, n. 503.

Art. 34 : Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro il limite minimo stabilito dal Comune, previa acquisizione del parere degli organismi di cui all'art. 9 del presente regolamento, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.

Art. 35 : Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di N.C.C. con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 36 : Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 37: Trasporto effettuato con autovetture speciali o per trasporti specifici

1. Il servizi di trasporto effettuati, dietro corrispettivo, con i seguenti mezzi:

- a) ambulanze adibite ad uso di terzi
- b) vetture per disabili e per invalidi non deambulanti appositamente adibite a tale utilizzo
- c) trasporti scolastici con autovettura, previsti dall'art. 1 lett. c) del D.M. Trasporti 31 gennaio 1997,

sono assoggettati alla disciplina di cui al presente regolamento, e quindi esercitabili su autorizzazione, con le seguenti eccezioni: l'assegnazione dell'autorizzazione viene effettuata senza alcuna procedura concorsuale e in deroga al contingente. Tuttavia, il Consiglio comunale prevede un numero massimo di autorizzazioni per ciascuna di tali categorie.

2. La deroga al contingentamento ed alla procedura concorsuale si applica anche al N.C.C. di veicoli a trazione animale.

3. Nei casi suindicati, il numero delle autorizzazioni rilasciabili deve essere ragionevolmente rapportato alle specifiche esigenze di mobilità riscontrate nell'area servita.

Art. 38 : Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 39 : Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 40 : Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di N.C.C., ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 41 : Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva.
5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per la manutenzione.
7. Il Funzionario Responsabile segnala al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 42 : Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento;
 - b) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - c) mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni;

- d) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 21 e 22 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 21 e 22.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 43 : Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII - RECLAMI-QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 44 : Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. L'originale del reclamo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio Protocollo del Comune.
3. Il Funzionario Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
4. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 45 : Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - N.C.C. con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", al fine del monitoraggio della qualità del servizio N.C.C. con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 : Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esclusivamente per parti disciplinanti il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, è abrogato il “*Regolamento per la disciplina del servizio noleggio autoveicoli con conducente*”, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 12.3.1980.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 47 : Decorrenza dell'efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento.